

N. 657

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LORETO e UCCHIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996

Modifica al regime impositivo dei contributi
a fondo perduto erogati dalla Unione Europea

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione antecedente il 1993, pur ammettendo, in linea di principio la tassabilità, quali sopravvenienze attive, dei contributi a fondo perduto, ne sospendeva la tassazione qualora essi fossero stati accantonati in un apposito fondo. Tale fondo, essendo subordinato ad un preciso vincolo di destinazione al potenziamento, ristrutturazione degli impianti o attrezzature dell'impresa beneficiaria, sarebbe stato tassato effettivamente solo qualora distribuito ai soci. Lo scopo, altamente meritorio, era quello di incentivare gli investimenti, senza agevolare l'imprenditore. La nuova formulazione del testo in esame, così come modificata prima dall'articolo 14, comma 3, lettera *d*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, poi, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 503, prevede che almeno il 50 per cento di tali contributi vengano comunque sottoposti a tassazione, anche se tali contributi non siano distratti dall'impresa. Non v'è chi non veda la ingiustizia del prelievo operato su erogazioni liberali fatte, di norma, per favorire riequilibri di situazioni di disegualianza sostanziale tra diversi cittadini, in ottemperanza al dettato dell'articolo 3 della nostra Carta costituzionale. Orbene, se tale prelievo è ingiusto a livello nazionale, lo è senza dubbi di sorta per i contributi provenienti da erogazioni della Unione Europea. L'Unione Europea, nell'ambito degli interventi di cui all'obiettivo 1, realizza interventi per il riequilibrio di situazioni diseguali in regioni svantaggiate al fine di armonizzare lo sviluppo di tutte le aree all'interno del

territorio dell'Unione medesima. I contributi erogati dalla Unione Europea, pertanto, alle imprese nazionali, anche per il tramite di organismi intermediari ufficiali, non possono subire alcun prelievo nazionale in quanto realizzano un obiettivo sovranazionale. Basta, difatti, leggere il disposto dell'articolo 21 del Regolamento n. 2082/93 del Consiglio che modifica il Regolamento n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del Regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, in cui è espressamente previsto, al comma 3, che «i pagamenti ai beneficiari finali devono essere effettuati senza alcuna detrazione o ritenuta che possa ridurre l'importo dell'aiuto finanziario al quale essi hanno diritto».

È necessario ricordare, infine, che tali contributi, provenienti da fondi strutturali quali il FERS, non sono sottoposti a prelievo contributivo nel resto della Comunità: i paesi destinatari di tali contributi si limitano alla distribuzione integrale delle somme ricevute in osservanza degli obiettivi proposti dalla Unione Europea (nel nostro caso 1, 2, 5b, 6), che, tra l'altro, per la loro gravosità ed entità richiedono l'impiego di ingenti finanziamenti, che certamente verrebbero meno se si procedesse al prelievo fiscale.

Difatti, un carico fiscale pari al 53 per cento calcolato sulla metà del contributo (37% ai fini Irpef e 16,2% ai fini Ilor) significherebbe limitare notevolmente la partecipazione dei fondi a favore degli investimenti delle imprese, e ciò, nel quadro dell'azione di sviluppo delle regioni in questione, appare essere una grossa incoerenza.

Il disegno di legge proposto prevede l'introduzione di un periodo nell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, che distingue la provenienza del contributo a fondo perduto incassato dall'impresa beneficiaria, sospendendo la tassazione, sino ad utilizza-

zione diversa dalle finalità dell'impresa, di quei contributi erogati dall'Unione Europea, anche per il tramite di organismi nazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 55, comma 3, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole «esclusi i contributi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del comma 1 dell'articolo 53» è aggiunta la frase «ed esclusi i contributi di provenienza della Unione Europea, anche per il tramite di organismi nazionali».